

**Sentenza del Tribunale di primo grado 25 gennaio 2006 —  
Weißenfels/Parlamento**

(Causa T-33/04) <sup>(1)</sup>

(«*Dipendenti — Retribuzione — Assegno per figlio a carico — Doppio assegno per figlio che soffre di un handicap — Art. 67, n. 2, dello Statuto — Deduzione dell'importo di un assegno della stessa natura*»)

(2006/C 74/35)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Roderich Weißenfels (Lussemburgo) [Rappresentante: avv. H. Arendt]

Convenuto: Parlamento europeo [Rappresentanti: L. Knudsen, U. Rösslein e E. Ecker, agenti]

**Oggetto della causa**

Domanda di annullamento della decisione del Parlamento 26 giugno 2003, che deduce dall'importo del doppio assegno per figlio a carico, concesso al ricorrente ai sensi dell'art. 67, n. 3, dello Statuto, l'importo di un assegno della stessa natura che il ricorrente percepisce da altri.

**Dispositivo della sentenza**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ogni parte sopporta le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 94 del 17.4.2004.

**Sentenza del Tribunale di primo grado del 17 gennaio  
2006 — Henkel/Uami**

(Causa T-398/04) <sup>(1)</sup>

(«*Marchio comunitario — Marchio figurativo — Pasticca rettangolare rossa e bianca con un nucleo ovale blu — Motivo assoluto di rifiuto — Art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento CE n. 40/94 — Assenza di carattere distintivo*»)

(2006/C 74/36)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente(i): Henkel KGaA (Düsseldorf, Germania) [Rappresentante: C. Osterieth, avvocato]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Rappresentanti: inizialmente D. Schennen, successivamente D. Schennen e G. Schneider, agenti]

**Oggetto della causa**

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda sezione di ricorso dell'UAMI 4 agosto 2004 (causa R 771/1999-2) avente ad oggetto la registrazione di un marchio figurativo, consistente nella rappresentazione di una pasticca rettangolare.

**Dispositivo della sentenza**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 19 del 22.1.2005.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2005  
— Arizona Chemical e a./Commissione**

(Procedimento T-369/03) <sup>(1)</sup>

(«*Direttiva 67/548/CEE — Diniego di declassificazione della colofonia come sostanza pericolosa — Ricorso di annullamento — Atto non impugnabile — Ricorso per risarcimento danni — Prescrizione — Eccezione di illegittimità — Irricevibilità*»)

(2006/C 74/37)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrenti: Arizona Chemical BV (Huizen, Paesi Bassi), Eastman Belgium BVBA (Kallo, Belgio), Resinall Europe BVBA (Bruges, Belgio) e Cray Valley Iberica, SA (Madrid, Spagna) [Rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: X. Lewis e F. Simonetti, agenti]

Parte interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Finlandia [rappresentanti: T. Pynnä e A. Guimaraes-Purokoski, agenti]